



Roma, 4 Luglio 2018

**CIRCOLARE N. 09/2018**

Prot. 115/2018  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto:** *Licenziamento a seguito di cambio appalto - Corte di Cassazione, sentenze n. 16692/2018 e 16578/2018*

Le allegate sentenze sono di particolare interesse per il settore in quanto hanno ad oggetto la legittimità di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati da un Istituto di vigilanza a seguito di procedura di cambio di appalto.

Tale procedura, come è noto, è regolata dagli artt. 25 e ss. CCNL, in base ai quali, in caso di cambi di appalto, i lavoratori occupati presso l'Istituto uscente dovranno essere assunti dall'Istituto subentrante alle stesse condizioni economiche e normative stabilite dal CCNL già in vigore presso il cedente.

Uno degli aspetti più rilevanti e problematici è, appunto, quello riguardante la cessazione del rapporto di lavoro in essere con l'impresa cessante che può avvenire consensualmente (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) ovvero per giustificato motivo oggettivo.

In particolare, nel caso in cui i rapporti di lavoro vengano risolti per giustificato motivo oggettivo, ciò avviene di norma con l'irrogazione di licenziamenti individuali, posto che, come riportato nella nota a verbale dell'art. 25 del CCNL "le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione di cambi di appalto (..) sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli art. 4 e 24 della legge 2223/1991 in materia di licenziamenti collettivi." Nel caso oggetto delle allegate pronunce, l'Istituto cessante ha proceduto all'irrogazione di licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo per cessazione appalto, con successiva assunzione dei lavoratori da parte dell'Istituto subentrante (seppur diverso da quello indicato nella procedura di cambio appalto). Ciononostante, i lavoratori hanno proceduto ad impugnare i licenziamenti in quanto la società indicata nella lettera di licenziamento quale subentrante, non aveva proceduto all'assunzione degli stessi e quindi la procedura di "cambio appalto" (sulla quale a loro dire era basato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo) era stata ritenuta illegittima in quanto attivata da un soggetto estraneo.

Come si evince dalle allegate sentenze, la vicenda è stata oggetto di un contenzioso che si è snodato nelle varie fasi di giudizio per più di cinque anni con esito alterno. Infatti il Tribunale nella fase sommaria ha respinto il ricorso promosso dai lavoratori, ma, nella successiva fase di merito, ha rovesciato il verdetto, ritenendo che la diversità di soggetto giuridico effettivamente subentrante nell'appalto avesse inficiato



l'intera procedura, con la conseguenza che i licenziamenti in questione erano assoggettati alle procedure di cui alla L. 223/91. Il Tribunale, pertanto, all'esito della fase a cognizione piena, ha disposto la reintegra dei lavoratori licenziati nel posto di lavoro, ed ha condannato l'Istituto al pagamento della indennità risarcitoria in misura massima.

Avverso tale sentenza l'Istituto cessante ha proposto reclamo, accolto dalla Corte d'Appello, la quale ha ritenuto che la prosecuzione dei rapporti di lavoro con altro istituto di vigilanza rendeva comunque non meritevole di tutela la richiesta dei lavoratori licenziati.

Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per Cassazione; la Corte Suprema ha ritenuto legittimi i licenziamenti, posto che le lettere di risoluzione del rapporto ponevano chiaramente alla base del licenziamento non già l'accordo sindacale all'esito della procedura di "cambio appalto", bensì la cessazione del servizio al quale i lavoratori erano stabilmente impiegati; peraltro, secondo la Corte Suprema, la questione del mancato assolvimento dell'obbligo di repaceage non era stata correttamente devoluta al giudice del gravame.

Pertanto l'Istituto cessante, al di là dell'esito favorevole del contenzioso giudiziale, si è visto riconoscere in maniera definitiva la correttezza del proprio operato solo dopo 5 anni.

L'andamento del contenzioso in esame conferma, quindi, l'opportunità per l'Istituto cessante di sottoscrivere con i lavoratori (prima dell'assunzione del personale da parte della società subentrante) un verbale di conciliazione in sede sindacale "tombale" con riferimento all'intercorso rapporto di lavoro, o quantomeno in ordine alla legittimità del licenziamento comminato.

Quanto sopra si rende necessario proprio al fine di evitare un contenzioso giudiziale prolungato, dall'esito incerto e con ripercussioni economiche rilevanti, qualora l'Istituto cessante, in caso di cambio di appalto, decida di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro in essere con il personale che dovrà essere assunto dall'Istituto subentrante, mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non attraverso una risoluzione consensuale.

Distinti saluti

Avv. Giovanni Pollicelli



*Allegati*

- Corte di Cassazione, sentenza n. 16692/2018
- Corte di Cassazione, sentenza n. 16578/2018

**Civile Sent. Sez. L Num. 16578 Anno 2018**

**Presidente: BRONZINI GIUSEPPE**

**Relatore: BALESTRIERI FEDERICO**

**Data pubblicazione: 22/06/2018**

SENTENZA

sul ricorso 24345-2015 proposto da:

XXXXXX, elettivamente domiciliato in XXXXXX, presso lo studio dell'avvocato XXXXXX, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- ricorrente -

*contro*

XXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in XXXXXXXXXXXX che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato XXXXXX

giusta procura in atti;


XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli  
avvocati XXXXXXX, giusta procura in atti;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 6186/2015 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 07/08/2015, r.g. n. 5309/2014; udita  
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso  
per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati XXXXXX per delega verbale  
dell'avvocato XXXXXX.





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92\12, il XXXXX esponeva di essere stato dipendente di XXXXXX con mansioni di guardia giurata ed inquadramento, da ultimo, nel IV livello del c.c.n.l. di settore, dal 1° gennaio 2009 al 10 febbraio 2013, data del suo licenziamento per cessazione dell'appalto del servizio di vigilanza presso la banca fa\BNP PARIBAS, cui era adibito; che, in occasione di tale evento, la XXXX aveva stipulato con la XXXXX l'accordo previsto dagli artt. 25 e ss. del c.c.n.l. per il mantenimento dei livelli occupazionali in caso di *cambio di appalto*, in base al quale egli avrebbe dovuto essere assunto da quest'ultima alle stesse condizioni economiche e normative già in vigore presso la cedente; che, peraltro, la XXXX non lo aveva assunto; che la procedura di "cambio appalto" si era rivelata illegittima in quanto infine attivata con soggetto estraneo (la XXXXX), sicché il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.

Costituendosi nella fase sommaria, la XXXXX deduceva la piena legittimità del proprio comportamento, in quanto aveva contrattato con il soggetto giuridico che, al momento, risultava aggiudicatario dell'appalto e che, solo successivamente, asseritamente per questioni di intestazione della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.l.p.s. per i servizi di vigilanza privata, posseduta da XXXXX e non da XXXXX, tale appalto era stato assegnato alla XXXXX, società peraltro facente parte del medesimo "gruppo societario", come dimostrato dal fatto - documentalmente provato- che il XXXXX, sottoscrittore per XXXX del verbale di accordo con XXXXX, all'epoca era membro del consiglio di amministrazione sia di XXXX che di XXXX nonché socio di capitale, con il 99% delle quote, di quest'ultima.

Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo XXXXX adempiente agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, risultando semmai inadempiente la XXXXX; che, viceversa, nella fase a cognizione piena, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della XXXX -che costituendosi eccepiva l'improduttività di effetti giuridici del verbale di accordo con XXXXX anche in quanto firmato da rappresentante senza poteri (poiché per statuto la rappresentanza della società spettava al Presidente del Consiglio di Amministrazione e non ad un semplice membro del consiglio qual'era XXXX)- rovesciava

il verdetto della fase sommaria, ritenendo che la diversità di soggetto giuridico effettivamente subentrante nell'appalto avesse inficiato l'intera procedura; che in conseguenza, ritenuto il licenziamento del XXXXX quale collettivo senza il rispetto delle procedure di cui alla L. n. 223\91, disponeva la sua reintegra nel posto di lavoro, condannando altresì la XXXX al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura massima.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la XXXXXX; resistevano le altre parti.

Con sentenza depositata il 7 agosto 2015, la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo, ritenendo soddisfatta, e quindi non meritevole di accoglimento, la domanda del XXXX per effetto della prosecuzione del suo rapporto di lavoro con la XXXX.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il XXXX, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono le società con distinti controricorsi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. nonché 118 disp. attuazione c.p.c.; violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1,3 e 5 L. n. 604\66 anche in relazione all'art. 18 L. n. 300\70.

Lamenta che la sentenza impugnata omise del tutto di esaminare la dedotta illegittimità del licenziamento intimatogli da XXXXX in violazione dei requisiti di legittimità previsti per il giustificato motivo oggettivo dalla L. n. 604\66, così come richiesto col ricorso introduttivo del giudizio e ribadito in sede di reclamo, limitandosi piuttosto a verificare che il ricorrente aveva trovato altra occupazione presso la XXXXXX



II motivo, anche a voler prescindere dalla sua formulazione, caratterizzata da continue commistioni tra considerazioni in diritto e riproduzione di decine di pagine degli atti difensivi della pregressa fase di merito, è infondato posto che il ricorrente, che pure invocò la violazione della procedura di cui alla L. n. 223\91 (pag. 43 ricorso), basa ora preminentemente la sua tesi sull'assenza di giustificato motivo oggettivo in relazione alla circostanza che la lettera di licenziamento faceva riferimento alla procedura di "cambio appalto" di cui agli artt. 25 e segg. c.c.n.l., sfociata in un accordo (4.2.13) che prevedeva il passaggio alla società subentrata nell'appalto (XXXX), mentre egli venne assunto dalla XXXX, deducendo, ma senza allegare alcun elemento di riscontro, che egli reperì autonomamente, e non in base all'accordo sindacale, tale occupazione.

Deve peraltro considerarsi che la lettera di licenziamento, riprodotta dal ricorrente, poneva chiaramente alla base del licenziamento non già l'accordo sindacale menzionato, bensì la "cessazione, in data 11 febbraio 2013, del servizio di vigilanza dalla scrivente società prestato presso ...la Banca Nazionale del Lavoro in Roma presso cui Lei era stabilmente impiegato". La cessazione di tale appalto è pacifica in quanto assolutamente non contestata tra le parti.

Risulta pertanto arduo ritenere, come invoca il ricorrente, illegittimo il licenziamento *de qua* per carenza di giustificato motivo oggettivo, essendo l'accordo sindacale menzionato conseguenza della cessazione dell'appalto e non la ragione obiettiva del licenziamento.

In sostanza la censura del ricorrente risulta basarsi esclusivamente su argomenti di carattere formale non concludenti (la procedura di cambio appalto in tesi non rispettata poiché la subentrante era la XXXX e non XXXX) laddove il licenziamento era fondato sulla pacifica perdita dell'appalto presso la BNL\BPN. Inoltre fa sentenza impugnata ha accertato che l'effettiva subentrante nell'appalto fu la XXXX e non la XXXX (causa mancanza delle necessarie licenze ex art. 134 t.u.l.p.s.) ritenendo che in tal modo la procedura di "cambio appalto", in effetti avviata in base alla disciplina collettiva applicabile, venne sostanzialmente rispettata. Né a diversa soluzione può condurre il richiamo al principio espresso da questa Corte (sent. n.12613\07)





secondo cui in caso di previsione contrattuale collettiva che preveda il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante, tale tutela si aggiunge ma non elimina quella generale prevista dall'ordinamento contro i licenziamenti illegittimi: nel caso di specie, come detto, il licenziamento de quo risulta ampiamente motivato dalla pacifica perdita dell'appalto BNL\BNP presso cui il XXXXX lavorava.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1,3 e 5 L. n. 604\66, 2118 e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 18 L. n. 300\70, nonché degli artt. 24-27 del c.c.n.l. di categoria.

Lamenta che la sentenza impugnata pervenne all'accoglimento del reclamo di XXXXX in base ad un principio teleologico (raggiungimento dello scopo, *id est* il reperimento di altra occupazione) estraneo alla disciplina legale e contrattuale collettiva omettendo dunque di esaminare la legittimità del licenziamento alla luce della normativa richiamata ed all'obbligo di *repechage*.

Il motivo è infondato per le considerazioni sopra esposte, dovendosi aggiungere che la questione del *repechage*, pure accennata nel motivo in esame, non risulta assolutamente trattata dalla corte di merito, sicché sarebbe stato onere del ricorrente chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame. A tal fine non è evidentemente sufficiente, ex art. 366 c.p.c., la mera riproduzione integrale degli atti del giudizio posto che il requisito dell'autosufficienza non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

3.- Col terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 4 e 24 L. n. 223\91, 7 L. n. 248\07, 7 L. n. 604\66, 1227 c.c., nonché degli artt. 25-27 del c.c.n.l. di categoria, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.



Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che il ricorrente venne assunto dalla XXXXX non nell'ambito del procedimento di "cambio appalto" previsto dal c.c.n.l., bensì per propria iniziativa (tale il fatto decisivo di cui si lamenta il mancato esame), ottenendo peraltro, in tesi, condizioni economiche e normative inferiori, lamentando altresì che la XXXXX aveva già conferito, prima del licenziamento, l'incarico relativo all'appalto 8N/L\BNP alla XXXXX, anche qui affidando inammissibilmente alla mera riproduzione di numerosi documenti la selezione, da parte di questa S.C., delle parti rilevanti al fine del decidere e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

Si duole ancora che il comma 4 bis dell'art. 7 d.l. n.248\07, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 31\08, prevedeva che, per le attività di servizi in appalto, solo l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto da parte del nuovo appaltatore e l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, comportava l'esenzione dal rispetto della procedura di cui alla L. n. 223\91, mentre nella specie tale invarianza non vi era stata.

Anche tale motivo è infondato posto che il licenziamento *de quo* si

basava sulla esistenza di un g.m.o. di licenziamento che, come visto, è risultato sussistente, e non per la riduzione di personale, di cui non sono chiariti i presupposti applicativi, compresa la variazione del trattamento economico e normativa.

Il ricorrente lamenta in subordine il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. n. 604\66, così come novellato dalla L. n. 92\12, e cioè la preventiva comunicazione alla D.T.L. ed i successivi adempimenti. La questione non risulta tuttavia menzionata dalla sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

4.- Con il quarto motivo il XXXXX denuncia la violazione degli artt.25-27 del c.c.n.l. di categoria del 2013 (istituti di vigilanza privata), nonché degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. in relazione all'assunzione alle dipendenze della XXXXX



Lamenta che la sentenza impugnata omise di considerare che la sua assunzione presso quest'ultima società avvenne per esclusiva iniziativa del lavoratore e non all'interno della procedura di "cambio appalto" prevista dal c.c.n.l.

Il motivo è infondato, difettando di qualsivoglia concreta allegazione e documentazione in ordine all'effettivo reperimento dell'occupazione presso la XXXXX ad esclusiva iniziativa del lavoratore e considerano inoltre che di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

Questi ha del resto accertato che il XXXXX "ha continuato a svolgere le proprie mansioni alle dipendenze della XXXXX" ed al contempo risulta dedotto dallo stesso attuale ricorrente (cfr. pag. 61 ricorso) che l'effettiva aggiudicatrice dell'appalto XXXXX fu la XXXXX presso cui il XXXXX proseguì a lavorare con identiche mansioni (pag. 6 sentenza impugnata), sicché la censura continua a rimarcare unicamente un dato formale, e cioè che l'aggiudicataria dell'appalto venne indicata nella lettera di licenziamento quale la XXXXX e non la XXXXX (peraltro società collegate), circostanza che, come visto, non può condurre ad una declaratoria di illegittimità dei recesso. 5.- Il ricorso deve in definitiva rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il

RG 24345/15



versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2018

Civile Sent. Sez. L Num. 16692 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 25/06/2018

SENTENZA

sul ricorso 24348-2015 proposto da:

XXXXXX XXXXX, elettivamente domiciliati in XXXXX, presso lo studio dell'avvocato XXXXXXXX, che li rappresenta e difende, giusta procura in atto,

- ricorrenti -

*Contro*

2018

937

XXXXXXX nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato XXXXXXXX, giusta procura in

atti.;


XXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in XXXX, presso lo studio dell'avvocato XXXXXXXX, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato XXXXXXXX, giusta procura in atti;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 6185/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2015, r.g. n. 334/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati XXXXXXXX ed XXXXXXXX per delega verbale dell'avvocato XXXXXXXX.





### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso promosso ex art, 1, comma 48, L. n. 92\12, XXXXX, XXXX, XXXXXX e XXXXX, esponevano di essere stati dipendente di XXXXX. con mansioni di guardia giurata ed inquadramento, da ultimo, nel IV livello del c.c.n.l. di settore, dal 1° gennaio 2009 al 10 febbraio 2013, data del loro licenziamento per cessazione dell'appalto del servizio di vigilanza presso la banca BNL\BNP PARIBAS, cui erano adibiti; che, in occasione di tale evento, la XXXXXX aveva stipulato con la XXXX l'accordo previsto dagli artt. 25 e ss. del c.c.n.l. per il mantenimento dei livelli occupazionali in caso di cambio di appalto, in base al quale essi avrebbero dovuto essere assunti da quest'ultima alle stesse condizioni economiche e normative già in vigore presso la cedente; che, peraltro, la XXXXX non li aveva assunti; che la procedura di "cambio appalto" si era rivelata illegittima in quanto infine attivata con soggetto estraneo (XXXXXX), sicché i loro licenziamenti dovevano ritenersi illegittimi.

Costituendosi nella fase sommaria, la XXXXX deduceva la piena legittimità del proprio comportamento, in quanto aveva contrattato con il soggetto giuridico che, al momento, risultava aggiudicatario dell'appalto e che, solo successivamente, per questioni di intestazione della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.l.p.s. per i servizi di vigilanza privata nell'ambito territoriale di Roma, posseduta da XXXXXX e non da XXXXXX, tale appalto era stato assegnato alla XXXXXXXX, società peraltro facente parte del medesimo "gruppo societario", come dimostrato dai fatto - documentalmente provato- che il XXXXXX, sottoscrittore per XXXXX del verbale di accordo con XXXXX, all'epoca era membro del consiglio di amministrazione sia di XXXXX che di XXXX nonché socio di capitale, con il 99% delle quote, di quest'ultima.

Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo XXXXX adempiente agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, risultando semmai inadempiente la XXXXX; che, viceversa, nella fase a cognizione piena, il Tribunale autorizzata la chiamata in causa della XXXXX, che

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'FR' with a vertical line through them.



costituendosi eccepiva l'improduttività di effetti giuridici del verbale di accordo con XXXXXXX anche in quanto firmato da rappresentante senza poteri (poiché per statuto la rappresentanza della società spettava al Presidente del Consiglio di Amministrazione e non ad un semplice membro del consiglio qual'era il XXXX), rovesciava il verdetto della fase sommaria, ritenendo che la diversità di soggetto giuridico effettivamente subentrante nell'appalto avesse inficiato l'intera procedura; che in conseguenza, ritenuti i licenziamenti de quibus assoggettati alle procedure di cui alla L. n. 223\91, disponeva la loro reintegra nel posto di lavoro, condannando altresì la XXXXX al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura massima.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la XXXX; resistevano le altre parti.

Con sentenza depositata il 7 agosto 2015, la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo, ritenendo soddisfatta, e quindi non meritevole di accoglimento, le domande per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro con la XXXXXXX.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono le società con distinti controricorsi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. nonché 118 disp. attuazione c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,3 e 5 L. n. 604\66 anche in relazione all'art. 18 L. n. 300\70.

Lamentano che la sentenza impugnata omise del tutto di esaminare la dedotta illegittimità dei licenziamenti intimati da XXXXX in violazione dei requisiti di legittimità previsti per il giustificato motivo oggettivo dalla L. n. 604\66, così come richiesto col ricorso introduttivo del giudizio e ribadito in sede di reclamo, limitandosi piuttosto a verificare che i ricorrenti avevano trovato altra occupazione presso la XXXXXXX





Il motivo, anche a voler prescindere dalla sua formulazione, caratterizzata da continue commistioni tra considerazioni in diritto e riproduzione di decine di pagine degli atti difensivi della pregressa fase di merito, è infondato posto che i ricorrenti, che pure invocarono la violazione della procedura di cui alla L. n. 223\91 (pag. 46 ricorso), basano ora preminentemente la loro tesi sull'assenza di giustificato motivo oggettivo in relazione alla circostanza che la lettera di licenziamento faceva riferimento alla procedura di 'cambio appalto' di cui agli artt. 25 e segg. c.c.n.l., sfociata in un accordo (4.2.13) che prevedeva il passaggio alla società subentrata nell'appalto (XXXX), mentre essi vennero assunti dalla XXXXXX, deducendo, ma senza allegare alcun elemento di riscontro, che essi reperirono autonomamente, e non in base all'accordo sindacale, tale occupazione. Deve peraltro considerarsi che la lettera di licenziamento, riprodotta dai ricorrenti, poneva chiaramente alla base del licenziamento non già l'accordo sindacale menzionato, bensì la "cessazione, in data 11 febbraio 2013, del servizio di vigilanza dalla scrivente società prestato presso Intesa San Paolo e Banca Nazionale del Lavoro in Roma presso cui Lei era stabilmente impiegato". La cessazione di tale appalto è pacifica in quanto assolutamente non contestata tra le parti.

Risulta pertanto arduo ritenere, come invocano i ricorrenti, illegittimo i licenziamenti *de quibus* per carenza di giustificato motivo oggettivo, essendo l'accordo sindacale menzionato conseguenza della cessazione dell'appalto e non la ragione obiettiva del licenziamento.

In sostanza la censura dei ricorrenti risulta basarsi esclusivamente su argomenti di carattere formale non concludenti (la procedura di cambio appalto in tesi non rispettata poiché la subentrante era la XXXX e non la XXXXX) laddove i licenziamenti erano fondati sulla pacifica perdita dell'appalto presso i menzionati Istituti bancari. Inoltre la sentenza impugnata ha accertato che l'effettiva subentrante nell'appalto fu XXXX e non XXXX (causa mancanza delle necessarie licenze ex art. 134 t.u.l.p.s.) ritenendo che in tal modo la procedura di 'cambio appalto', in effetti avviata in base alla disciplina collettiva applicabile, venne sostanzialmente rispettata. Né a diversa soluzione può condurre il richiamo al principio espresso da questa Corte (sent. n.12613\07)



secondo cui in caso di previsione contrattuale collettiva che preveda il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante, tale tutela si aggiunge ma non elimina quella generale prevista dall'ordinamento contro i licenziamenti illegittimi: nel caso di specie, come detto, i licenziamenti in esame risultano ampiamente motivati dalla pacifica perdita dell'appalto presso cui i dipendenti lavoravano.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1,3 e 5 L. n. 604\66, 2118 e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 18 L. n. 300\70, nonché degli artt. 24-27 del c.c.n.l. di categoria.

Lamentano che la sentenza impugnata pervenne all'accoglimento del reclamo di XXXXXX in base ad un principio teleologico (raggiungimento dello scopo, *id est* il reperimento di altra occupazione) estraneo alla disciplina legale e contrattuale collettiva omettendo dunque di esaminare la legittimità del licenziamento alla luce della normativa richiamata ed all'obbligo di *repechage*.

Il motivo è infondato per le considerazioni sopra esposta, dovendosi aggiungere che la questione del *repechage*, pure accennata nel motivo in esame, non risulta assolutamente trattata dalla corte di merito, sicché sarebbe stato onere dei ricorrenti chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame. A tal fine non è evidentemente sufficiente, ex art. 366 c.p.c., la mera riproduzione integrale degli atti del giudizio posto che il requisito dell'autosufficienza non può ritenersi soddisfatto nei caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

0.- Col terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 4 e 24 L. n. 223\91, 7 L. n. 248\07, 7 L. n. 604\66, 1227 c.c., nonché degli artt. 25-27 del c.c.n.l. di categoria, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.



Lamentano che la sentenza impugnata non considerò che i ricorrenti vennero assunti dalla società XXXXX non nell'ambito del procedimento di 'cambio appalto' previsto dal c.c.n.l., bensì per loro iniziativa (tale il fatto decisivo di cui si lamenta il mancato esame), ottenendo peraltro, in tesi, condizioni economiche e normative inferiori, e lamentando altresì che la XXXXXXX aveva già conferito, prima del licenziamento, l'incarico relativo all'appalto Intesa e BNL\BNP alla XXXXXXX, anche qui affidando inammissibilmente alla mera riproduzione di numerosi documenti la selezione, da parte di questa S.C., delle parti rilevanti al fine del decidere e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716). Si dolgono ancora che il comma 4 bis dell'art. 7 di. n.248\07, aggiunto in sede di conversione dalla L n. 31\08, prevedeva che, per le attività di servizi in appalto, solo l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto da parte del nuovo appaltatore e l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, comportava l'esenzione dal rispetto della procedura di cui alla L. n. 223\91, mentre nella specie tale invarianza non vi era stata, come ammesso sostanzialmente dalla sentenza impugnata.

Anche tale motivo è infondato posto che i licenziamenti *de quibus* si basavano sulla esistenza di un g.m.o. di licenziamento che, come visto, è risultato sussistente, e non per riduzione di personale, di cui comunque l'attuale ricorso non contiene chiari elementi per affermarne l'applicazione.

I ricorrenti lamentano in subordine il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. n. 604\66, così come novellato dalla L. n. 92\12, e cioè la preventiva comunicazione alla D.T.L. ed i successivi adempimenti.

Non risulta tuttavia che la questione sia menzionata dalla sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere dei ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.25-27 del c.c.n.l. di categoria del 2013 (istituti di vigilanza



privata), nonché degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. in relazione all'assunzione alle dipendenze della XXXXXXX.

Lamentano che la sentenza impugnata omise di considerare che la loro assunzione presso quest'ultima società avvenne per esclusiva iniziativa dei lavoratori e non all'interno della procedura di "cambio appalto" prevista dal c.c.n.l.

Il motivo è infondato, difettando di qualsivoglia concreta allegazione e documentazione in ordine all'effettivo reperimento dell'occupazione presso la società XXXXX ad esclusiva iniziativa dei dipendenti stessi, e considerato inoltre che di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere dei ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

Questi ha del resto accertato che i ricorrenti "hanno continuato a svolgere le proprie mansioni alle dipendenze della XXXXX ed al contempo risulta dedotto dagli stessi attuali ricorrenti (cfr. pag. 116 ricorso) che l'effettiva aggiudicatrice dell'appalto XXXXX fu la XXXXX presso cui essi proseguirono a lavorare con identiche mansioni (pag. 8 sentenza impugnata), sicché la censura continua a rimarcare unicamente un dato formale, e cioè che l'aggiudicataria dell'appalto venne indicata nella lettera di licenziamento quale la XXXXX e non la XXXX (peraltro società collegate), circostanza che, come visto, non può condurre ad una declaratoria di illegittimità del recesso. 5.- Il ricorso deve in definitiva rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1



quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2018